

STATUTO

**RAVENNA SERVIZI
INDUSTRIALI SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI
O, IN FORMA ABBREVIATA,
RSI S.C.P.A.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAVENNA RA VIA BAIONA 107

Numero REA: RA - 177569

Codice fiscale: 02168860399

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-05-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "E" all'atto

Repertorio n. 31896

Raccolta n. 10255

STATUTO RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI S.C.p.A.

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE -

**DURATA DELLA SOCIETÀ - CAPITALE - OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI
DI DEBITO**

Articolo 1

La Società consortile "RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI", o, in forma abbreviata, "RSI S.C.p.A.", costituita ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile è disciplinata dal presente statuto. La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole e, nella forma abbreviata, anche interpuntata.

Articolo 2

La Società consortile ha come oggetto:

(i) la gestione degli impianti e delle infrastrutture di sua proprietà o comunque nella sua disponibilità dedicati alla produzione e somministrazione ai soci e a terzi di servizi di stabilimento ivi comprese le acque industriali e civili (di seguito definiti "Servizi");

(ii) la somministrazione prevalentemente ai soci ed eventualmente a terzi dei Servizi.

Rientrano nei citati Servizi le attività di seguito indicate a titolo esemplificativo e non limitativo: attività di vigilanza di beni aziendali nella disponibilità propria o dei soci, di guardiania e sorveglianza agli accessi di stabilimento, di gestione dei laboratori di analisi, della rete di monitoraggio dell'aria e della falda, di prelievo, produzione e distribuzione delle acque industriali, di gestione delle reti di distribuzione dell'acqua potabile ed altri vettoriamenti, di programmazione e consuntivazione dell'erogazione delle "utilities" e della relativa contrattualistica di interscambio, di gestione del sistema fognario, di gestione di aree infrastrutturali, di gestione del centro di formazione, di gestione dei tecnici di turno, del pronto intervento, del pronto soccorso e della mensa.

Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

Articolo 3

1

La Società consortile ha sede in Ravenna. Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, in Italia e all'estero.

Articolo 4

La durata della Società consortile è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata ai sensi di legge con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con la maggioranza di cui all'articolo 19 del presente Statuto.

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 5.597.400,00 (cinquemilionicinquecentonovantasettemilaquattrocento virgola zero zero) diviso in n. 5.597.400 (cinquemilionicinquecentonovantasettemilaquattrocento) azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 (uno virgola zero zero) Euro ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumento anche mediante conferimenti in natura e di crediti.

Nessun socio potrà in ogni caso essere titolare di azioni rappresentative di più del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

Articolo 6

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto.

In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

La Società consortile non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del Codice Civile.

Articolo 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società consortile, è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

Articolo 8

La Società consortile può emettere obbligazioni e altri titoli di debito.

Articolo 9

Nel caso che un socio intenda procedere con la cessione a qualunque titolo terreni, impianti o rami di azienda (di seguito definiti "Impianti") utilizzatori dei Servizi Comuni di Sito e delle Acque Industriali, coerentemente col principio esposto al precedente Articolo 5, dovrà ridurre la propria quota di partecipazione al capitale della Società consortile, in proporzione alla quantità di Servizi destinati agli Impianti ceduti al terzo, attraverso la cessione allo stesso di

azioni corrispondenti alla quota ridotta.

In tale evenienza il socio cedente dovrà comunicare al Presidente del Consiglio di amministrazione, tutti i dati identificativi del nuovo socio, nonché una breve descrizione dell'attività dallo stesso svolta o che questi intende svolgere nel sito di Ravenna.

Decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio di tale comunicazione, il socio cedente sarà libero di procedere alla stipulazione dell'atto di trasferimento della quota di capitale relativa agli Impianti ceduti.

Nel caso in cui il terzo cessionario degli Impianti - malgrado l'impegno profuso dal socio cedente in fase di trattativa - respinga la proposta di acquisto delle azioni rappresentative della quota di partecipazione al capitale sociale della Società consortile, l'Assemblea potrà autorizzare su proposta del Consiglio la nuova ripartizione delle quote di partecipazione al capitale dovuta a variazione dell'utilizzo dei Servizi ovvero la proposta di esclusione del Socio cedente.

I soci manterranno le azioni dagli stessi sottoscritte libere da vincoli reali o di godimento e non attribuiranno a terzi l'esercizio dei diritti di voto loro spettanti in forza delle medesime, salvo diverso accordo scritto di tutti i soci.

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Articolo 10

Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 9, sono ammessi a far parte della Società consortile le società: (i) già insediate o che intendono insediarsi entro tre mesi dall'invio della domanda di ammissione, nell'area industriale di Ravenna, e (ii) che intendono usufruire dei Servizi.

L'ingresso del nuovo socio, coerentemente con il principio esposto al precedente art. 5, potrà avvenire:

- a) con riproporzionamento delle quote di partecipazione al capitale sociale tra i soci, fermo restando l'ammontare del Capitale Sociale;
- b) mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione riservata al socio subentrante.

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di amministrazione con i *quorum* di cui al successivo articolo 24 ed è subordinata alla verifica da parte di questo organo del possesso da parte dei candidati dei requisiti di solvibilità e affidabilità. Non sono ammissibili le società assoggettate a fallimento o ad altra procedura concorsuale. L'efficacia di tale delibera è peraltro subordinata all'autorizzazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dal successivo art. 19.

La domanda dell'aspirante socio, indirizzata per iscritto al Presidente del Consiglio di amministrazione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione del candidato medesimo di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e di accettarle integralmente.

La delibera di ammissione dell'Assemblea, su gradimento del Consiglio di amministrazione, renderà operativa l'ammissione e pertanto:

1. nel caso di cui alla precedente lettera A) si potrà procedere al riproporzionamento delle quote mediante i formali atti di compravendita delle azioni;

2. nel caso di cui alla precedente lettera b) l'ammissione potrà essere annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo ammesso, entro il termine di un mese dalla data della comunicazione dell'ammissione, avrà sottoscritto e liberato le azioni di nuova emissione, avrà pagato i contributi sociali.

Il gradimento non è richiesto se l'aspirante socio è una Consociata, purché siano soddisfatti i requisiti di ammissione in precedenza indicati in questo articolo.

Per Consociata si intende (a) una società controllata direttamente o indirettamente dal socio; (b) una società controllante direttamente o indirettamente il socio; (c) una società sottoposta a comune controllo da parte delle società di cui alle lettere (a) e (b), laddove per controllo si intende quello definito dall'art. 2359 comma 1 n. 1 del Codice Civile.

CONTRIBUTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Articolo 11

Ai sensi dell'articolo 2615-ter secondo comma del Codice Civile, l'Assemblea può autorizzare il versamento da parte dei soci di contributi in denaro. La ripartizione di detti contributi tra i soci sarà proporzionale alla loro partecipazione azionaria.

In caso di ritardato versamento dei contributi così deliberati, saranno applicati gli interessi pari al tasso legale.

RECESSO E ESCLUSIONE DEI SOCI

Articolo 12

(a) Il recesso

Oltreché nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Società consortile il socio che abbia cessato l'attività di impresa nell'area industriale di Ravenna.

La dichiarazione di recesso deve essere inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente del Consiglio di amministrazione. Il recesso comunicato entro il 30 giugno diverrà efficace al 31 dicembre dello stesso anno mentre quello comunicato dal 1° luglio al 31 dicembre diverrà efficace il 30 giugno dell'anno successivo al ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il socio recedente sarà obbligato al pagamento dei contributi dovuti, come pure all'adempimento di tutte le altre obbligazioni risultanti a suo carico fino alla chiusura dell'esercizio durante il quale il recesso è diventato efficace.

(b) L'esclusione

L'esclusione può essere autorizzata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, con i *quorum* di cui al

successivo articolo 19 e con l'astensione dal voto del socio

o dei soci di cui si discute l'esclusione:

(i) qualora lo stesso non sia più in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10, ovvero

(ii) qualora lo stesso non adempia alle obbligazioni poste a suo carico dallo Statuto, dai regolamenti interni, da ogni altro accordo stipulato tra i soci tra loro e tra i soci e la Società consortile e, in genere, dalle delibere adottate dagli organi sociali, ovvero

(iii) qualora lo stesso compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società consortile, ovvero

(iv) qualora lo stesso sia stato sottoposto a procedura concorsuale o abbia, fermo quanto previsto dall'art. 9, cessato di fatto l'attività di impresa senza aver esercitato il recesso,

(v) nel caso previsto dal terzo capoverso del precedente articolo 9.

(c) Norme comuni al recesso e all'esclusione del socio

Nei casi di recesso previsti dall'art. 2437 1° comma del Codice Civile il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso secondo i criteri di determinazione del valore delle azioni stabiliti dall'art. 2437 ter del Codice Civile.

Negli altri casi di recesso o nel caso di esclusione, il socio ha diritto alla liquidazione della quota posseduta al valore minore tra il valore nominale e il valore determinato con il criterio indicato al precedente comma.

La procedura di liquidazione della quota è eseguita ai sensi dell'art. 2437-quater del Codice Civile.

In tutti i casi il socio receduto o escluso, entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione della volontà di recedere o dalla data di comunicazione dell'esclusione, dovrà pagare alla Società consortile i debiti nei confronti di questa, fatta salva ogni ulteriore azione che la Società consortile si riserva di esercitare per la tutela dei propri interessi nei confronti del socio receduto o escluso.

ASSEMBLEA

Articolo 13

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Se la Società consortile è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società consortile lo richiedono, il termine suddetto può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni.

Le Assemblee si tengono presso la sede della Società consortile; previa deliberazione del Consiglio di amministrazione,

possono anche tenersi altrove purché in Italia.

L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 9% (nove%) del capitale sociale della Società consortile.

Articolo 14

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero mediante raccomandata a. r., telefax o qualunque altro mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento e deve essere ricevuto dai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Articolo 15

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel libro dei soci almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. La qualità di socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'Assemblea ha avuto luogo.

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del Codice Civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videocon-

ferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con la Società consortile, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il segretario o soggetto verbalizzante.

Articolo 16

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché intervenuti, astenuti o dissenzienti.

Articolo 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza del capitale presente.

Il Presidente è assistito dal segretario del Consiglio di amministrazione se nominato o, in mancanza, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza del capitale presente. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal suo redattore.

Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

Articolo 18

L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera validamente, in prima convocazione secondo le modalità dettate dall'articolo 2368 del Codice Civile e, in seconda convocazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 2369 del Codice Civile, sui seguenti argomenti:

- Approvazione del bilancio;
- Nomina e revoca degli amministratori;
- Nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- Nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile.

L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale sugli argomenti a essa demandati dall'articolo 2364 del Codice Civile, diversi da quelli sopra elencati detta-

gliatamente, nonché sulle autorizzazioni al compimento degli atti degli amministratori nelle materie qui di seguito specificate, ferma in ogni caso la responsabilità degli stessi per gli atti compiuti:

A. la definizione di eventuali contributi in denaro di cui all'Articolo 11;

B. acquisto, cessione, locazione attiva e passiva, permuta di aziende, di rami d'azienda e/o di beni patrimoniali, siano essi mobili o immobili, con importo superiore a 100.000,00 (centomila/00) euro;

C. acquisto o vendita di partecipazioni in altre società o enti;

D. l'approvazione del budget di spesa annuale e del budget degli investimenti;

E. l'ammissione dei nuovi soci secondo le procedure previste all'art. 10) e l'esclusione dei soci.

L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera, in prima e in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole del 85% (ottantacinque%) del capitale sociale sulle approvazione della determinazione dei criteri e dei parametri nonché della tabella delle cosiddette "quote millesimali" risultante dalla loro applicazione, valida per la ripartizione dei costi Servizi, nonché delle quote di partecipazione di ciascun socio nel capitale sociale, così come individuate all'art. 5 del presente statuto.

Articolo 19

L'Assemblea straordinaria si costituisce e delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta%) del capitale sociale sulle materie per le quali è prevista la sua competenza ai sensi di legge, salvo quelle espressamente attribuite all'organo di amministrazione ai sensi del successivo art. 24 terzo capoverso.

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 20

La Società consortile è amministrata dal Consiglio di amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio sindacale a eccezione del controllo contabile, esercitato da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

Articolo 21

Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo

superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. L'amministratore così nominato resta in carica sino alla successiva Assemblea.

Se per qualsiasi motivo vengono a mancare contemporaneamente due o più degli amministratori, cessa l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Articolo 22

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente. Nomina altresì un segretario, anche non amministratore, per la durata fissata all'atto della sua nomina.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del Codice Civile.

Il Consiglio di amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

Sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e valuta, sulla base della relazione dell'organo delegato, il generale andamento della gestione.

Articolo 23

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede l'amministratore più anziano cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale o, in caso di sua assenza o impedimento l'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno ventiquattro ore.

Le adunanze consiliari si tengono presso la sede della Società consortile; possono anche tenersi altrove purché in Italia.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario verbalizzante.

L'avviso contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore più anziano cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale presente o in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore presente più anziano di età.

I verbali delle adunanze consiliari sono sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal segretario verbalizzante.

Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal segretario verbalizzante fanno prova a ogni effetto di legge.

Articolo 24

Il Consiglio di amministrazione si costituisce validamente con la presenza, anche in videoconferenza o teleconferenza, della maggioranza degli amministratori in carica e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' tuttavia necessaria la presenza e il voto favorevole di almeno i quattro/quinti degli amministratori in carica, con

approssimazione all'unità inferiore in caso di numero frazionario, per le materie sotto indicate che costituiscono poteri riservati esclusivamente al Consiglio di amministrazione:

A. approvazione del progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea

B. approvazione del *budget* di spesa annuale e del *budget* degli investimenti da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea e delle relative modifiche

C. l'ammissione dei nuovi soci secondo le procedure previste all'art. 10) e l'esclusione dei soci, fatta salva comunque la necessità dell'autorizzazione dell'Assemblea

D. costituzione, modifica e estinzione di diritti reali

E. garanzie di qualsiasi natura a favore di terzi

F. nomina, modifica e/o integrazione delle funzioni di primo livello direttamente dipendenti dall'Amministratore Delegato (tra cui il Responsabile Operativo)

G. stipulazione, modifica e estinzione di contratti di leasing per importi superiori a euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)

H. stipulazione, modifica e estinzione di contratti fra la Società consortile e i soci e fra la Società consortile e le Consociate

I. transazioni

J. proposta di modifica del capitale sociale

K. quelle demandate dallo statuto ai sensi dell'art. 2365 CC alle competenze dell'organo di amministrazione

L. in occasione dell'approvazione del bilancio, proposta e definizione dell'entità di eventuali contributi in denaro di cui all'Articolo 11

M. acquisto, cessione, locazione attiva e passiva, permuta di aziende, rami d'azienda e/o di beni patrimoniali, sia essi mobili o immobili, con importo superiore a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro, fatta salva la preventiva autorizzazione assembleare

N. l'acquisto o vendita di partecipazioni in altre società o enti fatta salva la preventiva autorizzazione assembleare

O. l'approvazione dei criteri e dei parametri per il calcolo delle cosiddette "quote millesimali" che il Consiglio di amministrazione dovrà proporre all'Assemblea ogni biennio

P. il ricorso a finanziamenti di medio e lungo termine

Q. attribuzione e delega di poteri, nonché revoca degli stessi, a uno o più membri del Consiglio di amministrazione; in ogni caso restano escluse dagli attribuendi poteri le materie di cui alle precedenti lettere dalla A. alla P.

È attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri in carica sulle proposte aventi a oggetto:

- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del Codice Civile;

- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del Codice Civile;
- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano interamente possedute, o possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506-ter del Codice Civile;
- il trasferimento della sede della Società consortile nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società consortile.

Articolo 25

Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, entro l'ammontare massimo stabilito dall'Assemblea.

Articolo 26

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

I sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

RAPPRESENTANZA

Articolo 27

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art. 22 dello statuto nei limiti delle stesse.

BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI

Articolo 28

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

Del profitto netto d'esercizio risultante dal bilancio, previa copertura dei costi di gestione della Società consortile e delle attività consortili, almeno il 5% (cinque per cento) sarà attribuito alla riserva legale fino a che tale riserva non raggiunga un ammontare pari, almeno, al 20% (venti per cento) del capitale sociale; la destinazione della quota rimanente sarà deliberata dall'Assemblea nel rispetto dello scopo consortile della Società consortile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 29

Lo scioglimento e la liquidazione della Società consortile sono regolati dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.

F.to: NODARI NEREO

" IRA BUGANI Notaio